CAMERA DEI DEPUTATI N. 3375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, GORGONI, SERVELLO, SBARBATI CARLETTI, GAETANO COLUCCI

Norme concernenti il personale sanitario

Presentata il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni problemi del personale del Servizio sanitario nazionale sono rimasti insoluti. A sanare talune particolari situazioni è indirizzata la presente proposta di legge, composta di soli sei articoli.

Con l'articolo 1 si tende a confermare la validità di tutti gli effetti degli atti previsti degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989 ancorché siano stati oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo e relativi al contenuto dei suddetti articoli.

Con l'articolo 2 si interviene sulla non applicabilità della sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei trattamenti pensionistici di anzianità di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale medico tenuto a definire situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Alla possibilità dell'esercizio di attività di libero professionista e didattica per il personale laureato non medico del ruolo sanitario della unità sanitarie locali è dedicato l'articolo 3; mentre con l'articolo 4 si proroga fino al 30 aprile 1994 la vali-

dità delle graduatorie relative a concorsi effettuati da personale non di ruolo delle unità sanitarie locali negli anni 1990 e 1991.

Con l'articolo 5 si tende a normalizzare una situazione di attuale disparità di riconoscimento di diritti per medici ospedalieri dipendenti da talune unità sanitarie locali.

Infine a sanatoria di una situazione di arbitraria ed intollerabile discriminazione e disparità di trattamento perpetrata dagli enti previdenziali nei riguardi di alcuni sanitari (peraltro in numero di circa quindici unità) in fase di primo inquadramento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, è previsto l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale dei sanitari suddetti che avevano ottenuto la idoneità nell'esame previsto dai regolamenti organici degli enti medesimi per essere scrutinati e promossi a medico superiore: promozione non deliberata per l'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975.

É necessario ed indispensabile precisare che per quanto concerne l'inquadramento di cui all'articolo 6 della presente proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per gli enti previdenziali in presenza di un esiguo numero di sanitari che ne usufruiranno e dei numerosissimi posti attualmente vacanti nella qualifica di primario medico legale (alcuni dei quali tutt'ora ricoperti addirittura con il conferimento di mansioni superiori).

Si tratta, come si vede, di alcune specifiche situazioni che vanno singolarmente affrontate per una sostanziale questione di equità. Situazioni che evidenziano, appunto, dimenticanze, disparità e disuguaglianze che vanno sanate. Perciò i presentatori confidano nell'accoglimento rapido della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

1. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorché siano stati oggetto di annullamento in sede giurisdizionale e relativi al contenuto dei suddetti articoli. Analoghi provvedimenti saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti dall'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 del personale, già in servizio presso sedi periferiche e centrali dagli enti, che, alla data del 20 dicembre 1979, rivestiva le qualifiche previste dal medesimo articolo 117, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, e ricopriva incarichi riconosciuti equivalenti a quelli contemplati nello stesso articolo 117, in base all'ordinamento degli enti stessi o in sede giurisdizionale. Il personale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 è inquadrato nel medesimo livello ivi indicato se in possesso dell'anzianità prevista nella qualifica di collaboratore amministrativo dall'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine a decorrere dal 1° gennaio 1993 a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

1. Al personale del ruolo sanitario, di cui alle tabelle B, D, E, F e G dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera c), d), e) e f), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

ART. 4.

1. Le graduatorie relative ai concorsi effettuati negli anni 1990 e 1991 in applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, rimangono valide fino al 30 aprile 1994.

ART. 5.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: « Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ».

ART. 6.

1. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito in concorsi per titoli ed esami, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva ottenuto la suddetta qualifica

in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.